

# LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (1<sup>a</sup> parte)

Informativa n. 39

01 luglio 2021

Con **Circolare 25 giugno 2021, n. 7**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la **raccolta annuale**, elaborata congiuntamente alla Consulta dei CAF dei **principali documenti di prassi relativi alle spese** che danno diritto a **deduzioni** dal reddito, **detrazioni** d'imposta, **crediti d'imposta** e altri elementi rilevanti per la **compilazione della dichiarazione** dei redditi delle persone fisiche e per l'**apposizione del visto di conformità** sulle dichiarazioni **Modd. 730/2021**.

La Circolare di quest'anno presenta **numerose novità** normative ed interpretative rispetto al documento dello scorso anno, recependo le nuove previsioni in ambito di oneri e detrazioni intervenute nell'anno 2020, tra le quali:

- l'obbligo di **utilizzo di strumenti tracciabili** per il pagamento di determinate spese agevolabili al 19%;
- le detrazioni per **erogazioni** nell'ambito dell'emergenza **Covid-19**, per assicurazioni contro **eventi calamitosi al 90%** e per il cd. "**bonus vacanze**";
- le **detrazioni edilizie "bonus facciate" e "superbonus 110%"**;
- le opzioni di **cessione del credito** e **sconto in fattura** in luogo delle detrazioni edilizie;
- il credito d'imposta per **acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità** elettrica.

Nella presente Informativa si inizia l'analisi degli aggiornamenti contenuti nella Circolare, in relazione a:

- aspetti generali relativi al riconoscimento delle detrazioni (**rimodulazione del beneficio** in base al reddito e **tracciabilità dei pagamenti**);
- documentazione relativa alle spese **sanitarie** effettuate anche in strutture non accreditate al SSN;
- semplificazioni in merito alle **certificazioni di disabilità**.

Molte delle citate novità sono state già trattate nelle precedenti Informative 730 a cui si rimanda per un approfondimento.

Nelle prossime Informative si proseguirà con la trattazione degli ulteriori chiarimenti forniti.

## RIMODULAZIONE DELLA DETRAZIONE IN BASE AL REDDITO

La Circolare annuale recepisce quanto introdotto dal **comma 629, art. 1, Legge n. 160/2019**, il quale dispone che dall'anno 2020 l'**ammontare delle detrazioni** d'imposta spettanti per la generalità degli **oneri disciplinate dall'art. 15, TUIR**, varia **in base all'importo del reddito complessivo** del contribuente che le ha sostenute.

In particolare, la detrazione:

- spetta **per intero** ai soggetti titolari di un **reddito complessivo fino ad € 120.000**;
- **decresce fino ad azzerarsi** al raggiungimento di un **reddito complessivo pari ad € 240.000**.

Nella Circolare sono indicati puntualmente gli oneri per cui è necessario applicare la rimodulazione della detrazione spettante; viene inoltre specificato che **la detrazione compete per l'intero importo**, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per:

- gli **interessi passivi per mutui e prestiti agrari** di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter, art. 15, TUIR;
- le **spese sanitarie** di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 15, TUIR.



*L'Agenzia precisa che anche per le **spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa pubblica** (disciplinate dall'art. 15, comma 2, TUIR) la **detrazione compete per l'intero importo** delle spese sostenute e rimaste a carico **a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo**, ancorché non specificato dalla norma (comma 3-quater, art. 15, TUIR).*

Viene inoltre precisato che le **spese mediche** sostenute nell'interesse dei **figli fiscalmente a carico non vanno raggugliate al reddito** poiché, trattandosi di spese sanitarie, le stesse sono escluse da tale rideterminazione ai sensi del comma 3-quater, art. 15, TUIR.

Stesso principio si applica alla **detrazione per le spese sanitarie per familiari, anche non fiscalmente a carico, affetti da patologie esenti** di cui al secondo periodo dell'art. 15, comma 2, TUIR, atteso che si tratta sempre di spese sanitarie.

Nel documento è inoltre indicata la **corretta determinazione del reddito** ai fini della rimodulazione della detrazione. In particolare, si ricorda che va considerato il reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, cui vanno sommati:

- i redditi assoggettati a cedolare secca,
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019) e
- la quota di agevolazione ACE (art. 1, D.L. n. 201/2011).

► Per un approfondimento si rimanda all'**Informativa 730 23 marzo 2021, n. 14**.

## OBBLIGO DI UTILIZZO DI METODI TRACCIABILI

Una delle novità operativamente più rilevanti, e problematiche, è sicuramente l'**obbligo di utilizzo di metodi di pagamento tracciabili** introdotto dall'anno d'imposta 2020, dall'art. 1, comma 679, Legge n. 160/2019, relativamente a determinati **oneri agevolabili al 19%**.

Negli scorsi mesi l'Agenzia delle Entrate aveva fornito alcuni chiarimenti attraverso documenti di prassi, soprattutto con riferimento alla documentazione da acquisire in sede di verifica del sostenimento della spesa e quindi il riconoscimento della detrazione.

La Circolare n. 7/2021, recependo i precedenti orientamenti, fornisce un **quadro sistematico ai fini del controllo documentale**.



Ai sensi del successivo comma 680, **la disposizione non si applica** alle detrazioni spettanti per:

- **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché
- **prestazioni sanitarie** rese dalle **strutture pubbliche** o da **strutture private accreditate** al Servizio sanitario nazionale (SSN).

La Circolare n. 7/2021 specifica anche che l'obbligo **non sussiste** anche per le **spese relative all'acquisto o all'affitto delle protesi**, atteso che le protesi fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.

➡ Per un approfondimento in merito all'obbligo di tracciabilità si rimanda alle Informative 730 26 marzo 2021, n. 15 e 23 giugno 2021, n. 37.

## METODI DI PAGAMENTO TRACCIABILI

La detrazione d'imposta del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, TUIR ed in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con:

- **versamento bancario o postale;**
- sistemi di pagamento previsti dall'**art. 23, D.Lgs. n. 241/1997**, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero **altri sistemi di pagamento**.



Per "**altri sistemi di pagamento**" devono intendersi gli **strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento** al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Ad esempio, come chiarisce la Circolare n. 7/2021, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un **Istituto di moneta elettronica autorizzato** mediante **applicazione via smartphone** che, tramite l'inserimento di **codice IBAN e numero di cellulare**, permette all'utente di effettuare **transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC**.

Tale sistema di pagamento **può infatti essere definito "tracciabile"**, essendo collegato a **conti correnti bancari** che **individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato**.

## DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE


Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" **mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del **percettore delle somme** che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

**In alternativa**, vale a dire, **in mancanza di tale documentazione**, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere **dimostrato mediante prova cartacea della transazione**, ovvero tramite:

- **ricevuta della carta di debito o della carta di credito;**
- **copia bollettino postale;**
- **MAV;**
- **pagamenti con PagoPA;**
- **estratto conto;**
- etc.



Nella Circolare è specificato che l'**estratto conto** costituisce una **possibile prova del sistema di pagamento "tracciabile"**, ma deve essere considerata **opzionale, residuale e non aggiuntiva**, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio **nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili"**.



#### ❑ PAGAMENTO CON APP VIA SMARTPHONE

In caso di **pagamento con applicazioni via smartphone** tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire:

- il **documento fiscale che attesti l'onere** sostenuto;
- la **documentazione** che attesti che il **pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni**.

Tale documentazione può essere rappresentata anche dalla **e-mail di conferma dell'Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione**.

Anche in questo caso, nei casi in cui il contribuente **non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova** del pagamento, può esibire:

- l'**estratto del conto corrente** della banca a cui il **predetto istituto si è collegato**, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento **non si evincano tutte le informazioni** necessarie, **anche**
- la **copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app**.



Al fine di garantire la tutela dei dati sensibili dei contribuenti, nella Circolare è precisato che nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" sia dimostrato mediante **documenti ulteriori** rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l'estratto conto della carta di credito, i CAF, i professionisti abilitati e la stessa Amministrazione finanziaria, sono tenuti ad **acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.**

## SOSTENIMENTO DELLA SPESA

La Circolare n. 7/2021:

- ricordando che il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti ai fini della detraibilità degli oneri, come, in particolare, **l'effettivo sostenimento degli stessi,**
- precisa che l'onere si può **considerare sostenuto dal contribuente** al quale è **intestato il documento di spesa, non rilevando l'esecutore materiale del pagamento,** aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.



**Il pagamento** può quindi essere **effettuato** anche tramite **sistemi "tracciabili" intestati ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico,** a condizione che l'onere sia effettivamente **sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.**

*Nella Circolare si legge che "...tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre **assicurare la corrispondenza** tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto".*

La Circolare recepisce l'orientamento già espresso dall'Agenzia in diverse Risposte ad Interpello, ammettendo la detrazione anche se l'intestatario dello strumento tracciabile utilizzato per il pagamento è diverso dal beneficiario della detrazione, a condizione che tale onere sia **effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa.**

Tale circostanza può essere **supportata anche dalla dichiarazione del contribuente** che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa sostenuta all'esecutore materiale del pagamento.

## SPESE SANITARIE

La Circolare in esame chiarisce alcuni aspetti legati ai nuovi obblighi di **tracciabilità dei pagamenti anche con riguardo a determinate spese sanitarie** e recepisce le **semplificazioni documentali** introdotte con riferimento al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per **soggetti con disabilità.**

## INDETRAIBILITÀ DELLE SPESE RIMBORSATE AI MAGISTRATI

**Non sono detraibili** le spese **rimborsate ai magistrati in pensione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra magistrati italiani.**

Tali soggetti, infatti, godono dell'iscrizione al predetto Istituto **senza versare contributi** e, pertanto, le entrate che alimentano il fondo non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti.

## TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SANITARIE

### ❑ ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PRIVATE AL SSN E PRESTAZIONI NON IN CONVENZIONE

Come illustrato sopra, godono di una deroga all'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili le spese sostenute per l'**acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN**.

In particolare la Circolare n. 7/2021 chiarisce cosa si debba intendere per "**prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN**", tenuto conto che tale deroga prende a riferimento il **soggetto che eroga la prestazione** cui si riferisce la spesa, **senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN**.



*L'Agenzia ritiene quindi che il contribuente **abbia diritto alle detrazioni** spettanti per i pagamenti effettuati per **tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se effettuate in contanti**.*

Inoltre, se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della **struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN**, tale circostanza può essere **dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali, pubblicati annualmente**.

In linea con quanto disposto dalla disciplina (e le deroghe previste), la Circolare indica quindi che, in linea generale, il contribuente deve utilizzare un **metodo di pagamento tracciabile** per le seguenti prestazioni sanitarie eseguite in **strutture non accreditate al SSN**:

- certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali;
- prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze;
- interventi di manutenzione protesi.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La Circolare recepisce i chiarimenti forniti in precedenza con le Circolari 15 ottobre 2020 n. 26 e 6 maggio 2020 n. 11, precisando che le **mascherine chirurgiche** ricadono nell'ambito dei **dispositivi medici** di cui al D.Lgs. n. 46/1997, mentre le **mascherine Ffp2 e Ffp3**, dette anche "facciali filtranti", rientrano nei **DPI** di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.

Ai fini della detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l'acquisto delle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, occorre **verificare se la singola tipologia di "mascherina protettiva" rientra fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute** e rispetta i **requisiti di marcatura CE** previsti.

## SPESE SANITARIE PER SOGGETTI CON DISABILITÀ

L'art. 29-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha modificato l'art. 4, D.L. n. 5/2012, il quale disciplina alcune **semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche**.

In particolare, è previsto che i **verbali delle commissioni mediche integrate** di cui all'articolo 20, D.L. n. 78/2009, devono riportare anche l'**esistenza dei requisiti sanitari necessari** per le **agevolazioni fiscali** relative:

- ai **veicoli previsti per le persone con disabilità** e
- ai **sussidi tecnici e informatici** volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza dei soggetti con disabilità.

#### ❑ COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA IL SUSSIDIO TECNICO E LA DISABILITÀ DEL SOGGETTO



*Il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la disabilità deve quindi risultare dai nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate.*

Qualora il contribuente sia in possesso di verbali di invalidità o disabilità:

- rilasciati **anteriormente al 17 luglio 2020**, data di entrata in vigore della modifica normativa;
- **privi delle attestazioni medico-legali richieste per l'accesso al beneficio fiscale**,

il contribuente può **dimostrare tale collegamento funzionale mediante la certificazione rilasciata dal medico curante o la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista** della ASL di appartenenza, ai fini dell'aliquota IVA agevolata.

La Circolare n. 7/2021 ricorda inoltre che, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 7 aprile 2021 all'art. 2, D.M. 14 marzo 1998, per poter beneficiare dell'**IVA agevolata al 4%** sulle cessioni di **ausili tecnici e informatici**, le persone con disabilità devono produrre, in sede di acquisto, solo una **copia del certificato** attestante l'**invalidità funzionale** permanente rilasciato dalla ASL competente o dalla commissione medica integrata. Tuttavia:



*“...se il **collegamento funzionale** fra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente non risulta dal certificato di invalidità, occorre **integrare il documento con un'ulteriore certificazione**, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal **medico curante**, che contenga l'attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.*

#### SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ

La Circolare n. 7/2021 ricorda che la detrazione per le spese per l'**acquisto di veicoli per persone con disabilità** spetta anche per l'acquisto di:

- **veicoli elettrici**, nonché
- **veicoli ibridi**, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

Come precisato dall'art. 53-bis, comma 1, D.L. n. 124/2019, per l'acquisto di tali veicoli è **possibile beneficiare dell'aliquota IVA ridotta** a condizione che la **cilindrata del motore termico** sia fino a:

→ **2.000 centimetri cubici**, se lo stesso è **alimentato a benzina o ibrido**;

→ **2.800 centimetri cubici** se è **alimentato a diesel o ibrido**,

e la **potenza non sia superiore a 150 KW** se con motore elettrico.